

Ecco come potrebbe essere modificato il testo del sub-emendamento per non lasciare dubbi interpretativi:

“per le finalità di cui agli artt. 64, 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché dell'art 2 commi 1 e 2, della Legge 5.11.1971 n. 1086, nella regione siciliana sono opere di modeste dimensioni, rilevanti ai sensi dell'art 16 , lett.1) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929 n. 724, quelle di cui all'art.1 della stessa Legge n. 1086/1971, che presentino congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

1) Zona sismica di II^a categoria

- a) volumetria non superiore a **2.000** metri cubi **urbanistici (o 3.500 mc. complessivi)¹**;
- b) non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano scantinato o seminterrato **ed eventuale copertura a tetto con presenza di ambienti non abitabili quali locali tecnici a stretto servizio del fabbricato**;
- c) edificazione con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali;
- d) calcoli in cemento armato effettuati da tecnico laureato.

2) Zona sismica di I^a Categoria

- a) volumetria non superiore a **1.000** metri cubi **urbanistici (o 1.750 mc. complessivi)¹**;
- b) non più di **una elevazione** fuori terra, oltre piano scantinato o seminterrato **ed eventuale copertura a tetto con presenza di ambienti non abitabili quali locali tecnici a stretto servizio del fabbricato**;
- c) edificazione con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali;
- d) calcoli in cemento armato effettuati da tecnico laureato.

Restano esclusi gli interventi su edifici ricadenti nei centri storici vincolati ai sensi della Legge sui Beni Ambientali e Culturali ai sensi del D.lgs.42/2004

¹ **Optare per una delle due soluzioni**